



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2021002287 del 16/11/2021

Adozione

Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Tutela delle acque
dall'inquinamento Impianti Pubblici**
Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

Oggetto

Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Lattarico sito in loc. Piretto. Corpo idrico ricettore "fosso di Valle Castelluccio". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- ai sensi dell'art.124 comma 6 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, spetta alle Regioni il compito di disciplinare *"...le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue..."*;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., in accordo a quanto sopra rappresentato, disciplinano, per quanto di competenza, i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità *"...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..."* in difficoltà *"...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..."* della medesima Tabella;

Considerato che:

- il Sindaco pro tempore del Comune di Lattarico ha trasmesso a questo Settore, a mezzo Pec, in data 14/10/2021, giusta nota n. 6720, istanza di autorizzazione provvisoria per lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione comunale sito in località Piretto del medesimo Comune, indicando quale corpo idrico recettore il fosso di Valle Castelluccio;
- in data 28/10/2021, con nota n. 36498, questo Settore, avuto riguardo di quanto sopra e al fine di poter completare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio del provvedimento autorizzatorio, richiedeva, al Comune Lattarico, la trasmissione di documentazione integrativa, sospendendo contestualmente i termini del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della L.241/90 e ss. mm. ed ii.;
- in data 03/11/2021, con comunicazione trasmessa mezzo PEC, il Comune di Lattarico riscontrava la summenzionata nota di questo Ente di cui al periodo precedente trasmettendo, in allegato, quanto richiesto;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti;

Considerato altresì:

quanto attestato dal Comune di Lattarico, con il modulo A.3 a firma dell'ing. Fabio Pavone, in atti, in merito alla piena corrispondenza tra lo stato di fatto dei luoghi con gli elaborati planimetrici allegati all'istanza, certificazione resa necessaria a causa della perdurante emergenza pandemica da COVID-19, e della conseguente impossibilità, per lo scrivente Ufficio, di procedere agli

accertamenti e ai controlli di cui al comma 11 dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Lattarico, a servizio di una popolazione complessiva pari a 900 a.e., ubicato in loc. Piretto nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Fosso di Valle Castelluccio, nel punto avente le seguenti coordinate Nord 39°26'48",44 ed Est 16°08'30",16, ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, la Dott.ssa Antonella Blandi, nata a Lattarico, il 12/06/1961 e ivi residente, alla via Camigliano, n. 18, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Lattarico;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'attivazione dello scarico, venga trasmessa a questo Ente, la relativa comunicazione inerente l'apertura dello stesso e, contestualmente, copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batteriologiche trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento ovvero di analoga

documentazione. Si precisa che in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo, lo scarico non potrà essere in alcun modo attivato e lo stesso, qualora in funzione, è da intendersi privo della prescritta autorizzazione;

2. La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico di cui al precedente punto 1. I termini di cui al capo precedente potranno essere prorogati solo a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione del provvedimento di proroga, solo se la relativa domanda è stata tempestivamente presentata;
3. Dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Ente, a cura del titolare dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. ;
4. Entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, anche con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, dovranno pervenire a questo Ente le risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
5. I valori limiti d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
6. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore e pienamente rappresentativo di tutte le acque scaricate;
7. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all'impianto così come previsto dal punto 3 "Indicazioni Generali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al comma 3 dell'art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
8. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dell'impianto e delle sue pertinenze producano danni ai corpi idrici;
9. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente all'Ente Provincia di Cosenza e all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
10. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia e all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire fenomeni di inquinamento;
11. Venga previsto in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione, un apposito sistema di reintegro, anche di tipo temporaneo, delle acque reflue nel processo depurativo, tale da evitare

lo scarico diretto in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabella 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii., per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;

12. Che in nessun caso vengano attivati by-pass ovvero scaricatori di piena (qualora non preventivamente autorizzati) o apportate modifiche allo scarico ed al suo processo di formazione. Gli stessi, qualora ritenuti necessari, devono essere preventivamente comunicati alla Provincia, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;
14. Il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e rifiuti liquidi;
15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere allo smaltimento degli stessi nel rispetto di tutto quanto previsto dalla parte IV del medesimo decreto, con particolare attenzione a quanto disposto dal successivo art.190;
16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nullaosta, visti, assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, in assenza dei quali, ovvero in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, essa decade;
17. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla competente Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, LL. PP., Mobilità, prot. n. 136229 del 16/04/2020;
18. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
19. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
20. Il mancato rispetto dei termini delle prescrizioni di cui sopra renderà priva di efficacia la presente autorizzazione;
21. che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione;
22. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di scarichi idrici;

SI RISERVA

- di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.
- Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo Cosenza;

la presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza;

Verrà pubblicato nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

La presente determinazione verrà inviata in originale alla Dott.ssa Antonella Blandi in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lattarico e titolare del medesimo provvedimento autorizzativo e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavori Pubblici.

Cosenza, 16/11/2021

**Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.